

SCUOLA TERRITORIALE DELL'UCPI

CORSO DI FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA DELL'AVVOCATO PENALISTA

BIENNIO 2021-2022-Modalità piattaforma Moodle REGOLAMENTO

- 1) Le Scuole territoriali delle Camere penali organizzano corsi di formazione e di qualificazione professionale. Il presente corso di formazione tecnica e deontologica dell'avvocato penalista, aperto ad Avvocati e praticanti Avvocati, è organizzato dalla Scuola Territoriale della Camera Penale di Roma in conformità al regolamento delle scuole approvato dalla Giunta U.C.P.I., il 3/7/2012. Il corso è diretto alla formazione penalistica di base e fornisce gli strumenti indispensabili per l'esercizio della funzione difensiva penale (art. 6 comma 1 del regolamento delle scuole UCPI), seguendo i modelli minimi uniformi approvati dal C.N.F.
- 2) Il corso si terrà su Moodle dove è stata creata la piattaforma di e-learning della Camera Penale di Roma; avrà durata biennale, per un numero complessivo di ore superiore a 90, in conformità a quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 29 Disp. Att. c.p.p.. Le lezioni si svolgeranno (salvo festività) dalle ore 12,00 alle ore 16,00.
- 3) Il corso ha per oggetto le tecniche e la deontologia del difensore penale con riguardo ai settori del diritto penale sostanziale, della procedura penale, dell'ordinamento penitenziario, dello spazio giudiziario europeo, della normativa professionale e deontologica e delle materie ausiliarie.
- 4) La domanda di iscrizione dovrà essere presentata presso la sede della Camera Penale di Roma (edificio A di Piazzale Clodio) mediante sottoscrizione dell'allegato modulo. La quota di iscrizione (1) per l'intero corso è di **Euro 200,00** (163,93+IVA 22%) e dovrà essere versata al momento della presentazione della domanda di iscrizione (modulo iscrizione scuola I livello 2021). La domanda di iscrizione può essere scaricata dal sito, compilata e con allegato il bonifico può essere trasmessa via email a camerapenediroma@gmail.com.
- 5) All'esito del corso è effettuato un esame finale, consistente in una prova orale ex art. 3 del regolamento C.N.F. del 22.5.2015 sulla difesa di ufficio, al quale saranno ammessi coloro che abbiano frequentato almeno l'80% degli incontri previsti dal programma (art. 6 comma 7 del regolamento delle scuole UCPI). Il superamento dell'esame consentirà il rilascio del relativo "attestato di partecipazione al corso", con validità di due anni dal rilascio, ai fini dell'iscrizione all'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio.
- 6) La partecipazione alle lezioni del corso può essere riconosciuta ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi per la formazione continua dell'avvocato a coloro che abbiano frequentato almeno l'80% delle lezioni previste dal programma, ancorché non abbiano sostenuto la prova finale.
- 7) L'attestato di proficua partecipazione al corso è valido quale titolo da presentare all'ordine forense di appartenenza per l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, salvo che norme di legge o i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense non prevedano ulteriori requisiti (art. 6 comma 9 del regolamento delle scuole UCPI).

(1) Come previsto nel regolamento predisposto dall'U.C.P.I. (art. 6), la quota di iscrizione che viene chiesta agli iscritti costituisce soltanto un concorso alle spese di gestione, non avendo la scuola finalità di lucro ed essendo l'insegnamento prestato dai docenti gratuito